



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 128 DEL 24 Dicembre 2014

OGGETTO: DGR n. 870 del 21 giugno 2011: “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*”: riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione molluschi bivalvi vivi (M.B.V) destinati al consumo umano e aggiornamento della Cartografia Regionale dei relativi Ambiti di Monitoraggio.

Modifica Decreti del Dirigente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 135 del 20 luglio 2010, n. 25 del 1 marzo 2012, n. 43 dell’11 maggio 2012, n. 106 del 27 settembre 2012, n. 36 del 27 maggio 2013, e n. 88 del 24 dicembre 2010 del Dirigente Regionale Direzione Prevenzione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si procede, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 870 del 21 giugno 2011, sulla base delle proposte trasmesse dalle Aziende ULSS n. 10, n. 12, n.13, n. 14, n. 19, competenti per ambito di monitoraggio, alla riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano e all’aggiornamento della relativa Cartografia regionale degli ambiti classificati

IL DIRETTORE DELLA

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, Allegato III, Sezione VII, che fissa i requisiti e le norme relative ai molluschi bivalvi vivi;

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854, Allegato II, che al Capo II, disciplina la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2432 del 1 agosto 2006 recante “*Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366 del 29 ottobre 2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura, anni 2006-2008; approvazione linee guida regionali di riordino sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale “Geomolluschi”. Impegno di spesa*” ed in particolare:

- ✓ l’Allegato A recante le “*Linee guida regionali per il riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano*” che:
- istituisce gli ambiti di monitoraggio, dandone la definizione e indicando le modalità per l’attribuzione dei codici identificativi e delle schede ambito di ciascuno
 - disciplina gli adempimenti dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS a cui spetta la gestione sanitaria della produzione di molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambito di monitoraggio classificato
 - specifica gli adempimenti relativi alla classificazione delle zone di produzione/stabulazione di nuove specie all’interno di un ambito di monitoraggio

Mod. B - copia

- ✓ l'Allegato B di approvazione della Cartografia regionale di individuazione degli Ambiti di Monitoraggio per la sorveglianza dei molluschi bivalvi vivi
- ✓ l'Allegato C di approvazione dell'Elenco degli ambiti di Monitoraggio con la definizione della giurisdizione per Azienda ULSS e la classificazione sanitaria delle specie di molluschi bivalvi vivi, ivi presenti

VISTO, altresì, che la DGR n. 2432 succitata incarica il Dirigente Regionale della competente Struttura all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico contabili e amministrativi per l'attuazione;

VISTI i Decreti del Dirigente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 135 del 20 luglio 2010, n. 25 del 1 marzo 2012, n. 43 dell'11 maggio 2012, n. 106 del 27 settembre 2012, n. 36 del 27 maggio 2013 e n. 88 del 24 dicembre 2010 del Dirigente Regionale Direzione Prevenzione, con i quali si è provveduto, sulla base delle proposte inoltrate dai Servizi Veterinari delle ULSS rispettivamente competenti per ambito:

- a classificare nuove specie di molluschi bivalvi vivi in una zona di produzione già classificata, sotto il profilo sanitario, per altre specie
- all'aggiornamento della cartografia regionale e alla modifica degli ambiti di monitoraggio, giurisdizione e classificazione sanitaria per Azienda ULSS, modificando gli Allegati B e C alla DGR n. 2432 succitata

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 193/2007 identifica come Autorità Competente nelle materie disciplinate dai Regolamenti CE n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*", con la quale la Giunta Regionale:

- ha recepito le Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa Stato Regioni Rep. N. 79/CSR dell'8 luglio 2010, per l'applicazione dei Regolamenti CE n. 853/2004 e n. 854/2004, integrandole, per ciascuno degli aspetti oggetto di disciplina della materia dei M.B.V., con le peculiarità di carattere regionale veneto
- ha dato atto di quanto previsto dal succitato Regolamento (CE) n. 853/2004, Allegato III Sez. VII Capo V relativamente alla classificazione delle zone di produzione in base all'appartenenza ad una delle 3 categorie A, B, C, in funzione del livello di contaminazione fecale (per *Escherichia Coli*)
- ha disciplinato le modalità e i termini di effettuazione dei controlli ufficiali finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti specifici previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004
- ha indicato gli adempimenti in capo all'Autorità Competente - Regione del Veneto e Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, riassunti, fra gli altri, nell'Allegato A "*Documento 8 - Competenze ai sensi delle presenti linee guida*" alla Deliberazione stessa, stabilendo, in particolare, che le Aziende ULSS procedano:
 - alla valutazione dei rischi delle zone di produzione/stabulazione
 - alla redazione della relazione triennale per la riclassificazione delle zone di produzione/stabulazione classificate, di riassunto di quanto espletato relativamente agli esiti dei piani di monitoraggio nel corso del triennio antecedente
- ha previsto che l'Autorità competente regionale con provvedimento formale, riclassifichi le aree di produzione/stabulazione e, qualora i dati e le relative valutazioni da parte delle Aziende ULSS proponenti siano tali da non evidenziare cambiamenti della classe sanitaria (A,B,C) il provvedimento confermi le informazioni contenute nel precedente atto (specie, ubicazione, ecc);

PRESO ATTO che la DGR n. 870/2011 succitata ha incaricato altresì "*l'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare - ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - dell'adozione dei necessari atti conseguenti, nonché di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico*",

TENUTO CONTO della nota del Ministero della Salute, Direzione Generale Igiene e Sicurezza Alimenti e Nutrizione - prot. 27433-P-31/07/2012 del 31 luglio 2012 ad oggetto “*Molluschi bivalvi – Classificazione delle zone di raccolta e allevamento*” la quale, nel richiamare l’applicazione della disciplina comunitaria e nazionale, “*invita gli Assessorati Regionali alla Sanità a programmare la riclassificazione delle aree in maniera da prevederne il completamento entro gennaio 2015*”;

VISTA la documentazione trasmessa dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS n. 10, n. 12, n. 13, n. 14, n. 19 per gli ambiti di monitoraggio di rispettiva competenza, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, e, in particolare, la tabella conforme al *Documento 8* dell’Allegato A alla DGR n. 870/2011, compilata da ciascuna Azienda relativamente alla proposta di riclassificazione;

CONSIDERATO che le Aziende ULSS n. 10, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 19 hanno contestualmente avanzato richiesta di sospensione temporanea della raccolta di alcune specie di molluschi bivalvi vivi e di declassificazione di altre specie, negli ambiti classificati di rispettiva competenza, come indicato nella **Tabella A** allegata al presente provvedimento, specificandone le motivazioni, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Sezione;

DATO ATTO delle disposizioni già rese con il proprio provvedimento n. 104 del 4 novembre 2014 in ordine alla sospensione temporanea della raccolta di *Acanthocardia spp/Cerastoderma spp. (Cuori)* negli ambiti di monitoraggio marini 12M001 e 12 M002 di competenza della ULSS 12;

RITENUTO, per quanto esposto, di dover procedere alla riclassificazione delle specie presenti nelle zone di produzione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi entro gli ambiti di monitoraggio lagunari e marini, prevista dalla DGR n. 870/2011 succitata, e al conseguente aggiornamento della Cartografia Regionale delle zone di produzione e stabulazione classificate, riportata nell’**Allegato B** al presente provvedimento;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espone in premessa, la riclassificazione sanitaria delle specie di molluschi bivalvi vivi nelle zone di produzione/stabulazione all’interno degli ambiti di monitoraggio lagunari e marini, come indicata nell’**Allegato A** al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la sospensione temporanea della raccolta delle specie di molluschi bivalvi vivi negli ambiti di monitoraggio indicati e per i periodi rispettivamente specificati nell’**Allegato A** al presente atto.
3. Di approvare la Cartografia Regionale delle zone di produzione e stabulazione classificate negli ambiti di monitoraggio, attribuiti per rispettiva competenza territoriale a ciascuna delle Aziende ULSS n. 10, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16 e n. 19, come risulta nell’**Allegato B** al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.
4. Di disporre che gli **Allegati A e B** al presente atto sostituiscono i corrispondenti documenti – Allegati B e C , già approvati con DGR n. 2432 del 1 agosto 2006 e modificati con i Decreti del Dirigente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 135 del 20 luglio 2010, n. 25 del 1 marzo 2012, n. 43 dell’11 maggio 2012, n. 106 del 27 settembre 2012, n. 36 del 27 maggio 2013, e n. 88 del 24 dicembre 2010 del Dirigente Regionale Direzione Prevenzione.
5. Di stabilire che, trascorso il periodo di sospensione della raccolta delle specie, rispettivamente indicati nell’**Allegato A**, o, comunque, alla formulazione di nuova proposta, nel merito, da parte delle Aziende ULSS interessate, qualora antecedente al termine di sospensione stabilito, si procederà alla riclassificazione o alla declassificazione delle specie interessate.
6. Di trasmettere il presente Decreto a tutte le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie del Veneto
7. Di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

(Firmato) Dott. Giorgio Cester